



COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

Regolamento

**Tributo diretto alla copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14.09.2015

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusioni

Art. 6. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 07. Costo di gestione

Art. 08. Determinazione della tariffa

Art. 09. Periodi di applicazione del tributo

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14. Scuole statali

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 19. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 20. Agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 21. Obbligo di dichiarazione

Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 23. Poteri del Comune

Art. 24. Accertamento

Art. 25. Sanzioni

Art. 26. Riscossione

Art. 27. Rimborsi

Art. 28. Somme di modesto
ammontare

Art. 29 Rateizzazione dell'imposta

Art. 30. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31. Entrata in vigore

Art. 32. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art.2. Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art.4 Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono assoggettati al tributo i locali e aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile occupati in via esclusiva dai condomini.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il Comune, od il soggetto gestore del servizio, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

4. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell' anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 5. Esclusioni

1 . Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazioni) silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza umana;
- e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi vera e propria, superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, per lavori di ristrutturazioni edilizia, restauro risanamento conservativo perchè sono stati rilasciati permessi di costruire, concessioni, autorizzazione e comunque fino la data di fine lavori. In seguito sarà oggetto del tributo.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione o in costruzione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

b) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo. Per tale esclusione dalla tassa l'utente deve produrre idonea documentazione rilasciata dall'Istituto ospitante.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze NON DOMESTICHE non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

- indicazione del ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio..), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese incaricate.

L'area scoperta accessoria o di pertinenza dello stabilimento industriale o artigianale non è tassabile per la parte destinata ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva (Es. area di parcheggio di veicoli). L'area scoperta utilizzata esclusivamente per la movimentazione delle merci o, comunque per operazioni connesse all'attività produttiva dell'impresa è tassabile.

Art. 6. Superficie degli immobili

1 Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali;
- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

2 Per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3 Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte produttive sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, per difetto se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4 Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione nel caso di variazioni di superfici.

5 Per le unità immobiliari è possibile utilizzare il metodo con allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale (dpr 138/98). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6 Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione anche multipla, a prescindere da eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo di locali quali: depositi, bar, autofficine e simili;

7 Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, parcheggi interrati ad uso commerciale, industriale, artigianale, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali e di quelle adibite a verde.

8 Posti auto coperti ad uso esclusivo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7. Costo di gestione

La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 8. Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/99.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali stabiliti nella delibera tariffaria.

Art. 9 Periodi di applicazione del tributo

La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza cessa alla data di presentazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree coperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per utenti non residenti (stagionali e non) e per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti sarà quello attestato dal certificato di residenza del proprio Comune; diversamente è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio e accessori.

Superficie mq	Numero componenti il nucleo familiare
Sino a 50	2
Da 51 a 80	3
Oltre 80	4

Per le utenze domestiche, costituite unicamente da box, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 1.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali.

Nel caso di riduzione o aumento del numero dei componenti del nucleo in corso d'anno, le stesse saranno considerate variazioni per l'anno successivo.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case

per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR 158/99
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).

- a) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- b) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- c) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- d) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14. Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 15. Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

16. Tributo provinciale

Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

17 Riduzioni UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazioni tenute a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 (sei mesi +1) nell'anno solare: riduzione **del 50%**.

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 30%.

c) Abitazioni tenute a disposizione come seconde case non utilizzate nell'anno solare: riduzione del 100%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati agli urbani, che dimostri di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa.

Il contribuente dovrà produrre entro il 20 gennaio (la seguente documentazione:

_Modello MUD dal quale si rilevi la tipologia dei rifiuti prodotti

_formulari di identificazione rifiuto

_attestazioni

e rilasciata dal soggetto, se diverso dal produttore, che effettua attività di recupero dei rifiuti prodotti.

Nel caso in cui l'ultimo pagamento ricada nell'anno successivo all'anno d'imposta, la presentazione dei documenti dovrà avvenire entro un mese dall'ultima rata.

Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2 Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione di servizio per motivi sindacali o per impedimento organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 20. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 21 Agevolazioni

Il tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

_ nuclei familiari con 6 o più componenti, risultanti anagraficamente: riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa stessa.

1.**2. TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE****Art. 21. Obbligo di dichiarazione**

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

4. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati dal presente Regolamento.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle UTENZE DOMESTICHE deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati

- anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - g) i dati del proprietario dell'immobile qualora diverso dal contribuente

2 La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze NON DOMESTICHE deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARSU/TIA).

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,

autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 23. Poteri del Comune

Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può direttamente o per il tramite dell'eventuale affidatario del servizio di gestione inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 24. Accertamento

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 25. Sanzioni

1. In caso di violazioni sono previste le seguenti sanzioni:

- Per l'omessa presentazione della dichiarazione dal 100% al 200% dell'importo dovuto con un minimo di € 50;
- Per infedele dichiarazione dal 50% al 100% dell'importo dovuto con un minimo di €.50;
- Per l'omesso o insufficiente versamento, 30% dell'importo dovuto;
- Per mancata risposta a questionari sanzione in misura fissa pari a € 60.

E prevista la riduzione ad un terzo delle sanzioni nel caso di acquiescenza del contribuente che provvede a pagare l'intero importo accertato entro il termine per ricorrere (60 giorni)

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26. Riscossione

Il Comune e/o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o altro soggetto affidatario del servizio di riscossione ed accertamento, riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento specificando per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo al massimo in quattro rate trimestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese giugno di ciascun anno.

Il versamento è effettuato secondo scadenze deliberate con apposito atto del Consiglio Comunale.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Art. 27. Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e per un periodo non superiore ai 5 anni.

Art. 28. Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali ,regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese postali di riscossione, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 29. Rateizzazione dell'Imposta

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta o tributo, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni

economico/finanziarie disagiate dei richiedenti supportata da apposita documentazione.

La rateizzazione non può comunque eccedere n. 5 rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provveder al pagamento del debito residuo entro trenta giorni.

Art. 30. Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 32. Disposizioni transitorie

Per l'anno la scadenza delle rate per il 2014 verranno stabilite con separato atto dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A**Categorie di utenze non domestiche**

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie, studi professionali
- 9 Banche ed istituti di credito
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attivita' industriali con capannoni di produzione
- 15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, cafe', pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

ALLEGATO B

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo del presente regolamento le seguenti sostanze:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, pallets, cellophane (non se imballaggio terziario);
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (es. polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Accessori per informatica;
- RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 2, lett. g) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Rifiuti delle cucine;
- Rifiuti da ristorazione de reparti di degenza non infettivi;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- Rifiuti ingombranti;
- Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- Indumenti e lenzuola monouso;
- Gessi ortopedici e bende. Assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- Pannolini pediatrici e i pannolini;
- Contenitori e sacche delle urine;
- Rifiuti verdi;

Sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizi, da attività agricole, la cui produzione per ogni singolo conferimento sia in quantità superiore a Kg. 50 o metri cubi 0,50;

